

REGOLE IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO

Regione Emilia-Romagna

IMPIANTI A BIOMASSA

Le regole di utilizzo di biomasse legnose per il riscaldamento domestico sono valide dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno e riguardano:


- gli immobili civili in cui è presente un sistema alternativo di riscaldamento domestico
- tutto il territorio regionale sotto i 300 metri di altitudine (esclusi i Comuni montani*) e i Comuni oggetto di infrazione per la qualità dell'aria

*così come specificati dalla LR 2/2004 "Legge per la montagna"

	CAMINETTI APERTI	CAMINI CHIUSI INSERTI A LEGNA	STUFE A LEGNA CUCINE A LEGNA	STUFE AD ACCUMULO STUFE, INSERTI E CUCINE A PELLETT - TERMOSTUFE	CALDAIE CALDAIE ALIMENTATE A PELLETT O CIPPATO	300m
2018 1 OTTOBRE - 31 MARZO	✗	✗ stop 1 stella	✓ ok 2, 3, 4, 5 stelle			
2019 1 OTTOBRE - 31 MARZO	✗	✗ stop 1, 2 stelle	✓ ok 3, 4, 5 stelle			

La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione)

NUOVE INSTALLAZIONI



In tutto il territorio regionale è consentito installare impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico:

- dal 1 ottobre 2018 di classe emissiva ≥ 3 stelle
- dal 1 gennaio 2020 di classe emissiva ≥ 4 stelle



ALIMENTAZIONE PELLETT

Dall'1 ottobre 2018 è obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale < 35 kW, pellet certificato da parte di un Organismo di certificazione accreditato.



I generatori di calore sono certificati sulla base delle classi di prestazioni emissive che tengono conto sia del rendimento energetico che delle emissioni in atmosfera dovute all'impianto (particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto, monossido di carbonio).

